

VERBALE DI ACCORDO

Addì 9 ottobre 2017, presso la Confcommercio di Milano, Corso Venezia 47, si sono incontrati i seguenti Signori:

per Librerie Feltrinelli srl,
Finlibri srl, Librerie delle Stazioni srl
(di seguito definite "la Società")

Antonella Valentini
Alexander Ruzzon

Per Confcommercio

Manuela Sangiorgio

per la Filcams-Cgil
per la Fisascat- Cisl
per la UilTucs-Uil


Concetta Di Francesco
Elena Maria Vanelli
Marco Marroni

per il Coordinamento RSA

Saura Milani

PREMESSO CHE

- in data 4 maggio 2016 sono stati siglati il verbale di accordo sull'applicazione del contratto di solidarietà per le tre società Librerie Feltrinelli srl, Finlibri srl e Librerie delle Stazioni srl e i tre contratti di solidarietà per le stesse società con durata dal 1 giugno 2016 al 31 ottobre 2017;
- nelle verifiche succedutesi fino ad oggi, le parti hanno discusso l'andamento delle tre società e gli effetti della solidarietà sulla situazione economica aziendale;
- la Società ha evidenziato il permanere di una situazione di grave criticità a seguito dell'impatto negativo della crisi del mercato globale e dei consumi sui mercati di riferimento (libri, musica, home video). In particolare, si evidenzia un andamento delle vendite che si conferma negativo per il sesto anno consecutivo, con una riduzione di un ulteriore milione di euro nell'arco del 2016. Inoltre le vendite del periodo gennaio - agosto 2017 presentano un andamento ulteriormente negativo, con una riduzione del 5% a parità di perimetro rispetto allo stesso periodo del 2016, in particolare a causa del trend negativo delle merceologie di musica e home video. L'incidenza del costo del lavoro di Rete sul fatturato è in crescita dello 0,2%. L'incidenza del costo degli affitti è stabile, consolidando in questo modo il trend positivo intrapreso nel periodo precedente. In particolare, la Società ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali che non è stato ancora raggiunto l'obiettivo della messa in sicurezza dell'azienda e dei posti di lavoro fissati nel contratto di solidarietà in scadenza il 31 ottobre 2017, fatta salva l'area di Milano in particolare.



-La Società ha ricordato tutte le azioni in termini di razionalizzazione costi già messe in campo: mobilità nelle strutture centrali accompagnata da cigs per 12 mesi, solidarietà sulla rete; taglio costi gestibili, precisamente: smaltimento ferie e permessi residui, consulenze, utenze elettriche e telefoniche, viaggi e trasferte; attività di razionalizzazione sulle attività di manutenzione e materiali di consumo; rinegoziazioni al ribasso di affitti scaduti (Torino CLN, Torino Lingotto, Bologna Ravegnana, Bologna Mille, Milano Portello, Latina, Monza, Trieste, Napoli Capodichino, Mestre Centro Commerciale, Milano Piazza Piemonte); uscite incentivate, mobilità fra punti vendita tramite job posting, mobilità da punti vendita verso altre società del gruppo, anche in un'ottica di valorizzazione e crescita di risorse interne.


-vista la situazione di criticità, al fine di evitare la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego e al fine di ripristinare l'equilibrio economico perduto a causa della crisi di risultato, le parti concordano di richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale con causale solidarietà fino al 23 settembre 2018, ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015;

- In tal modo si favorirà anche l'obiettivo di portare avanti il piano di investimenti che l'Azienda ha già avviato e consoliderà nel biennio 2017-18: sviluppo formato Red con nuove aperture, apertura Fondazione Feltrinelli, lancio nuovo sistema informativo gestionale (SAP), partnership B2B, layout reparti Arte e Fumetto (Genova, Parma, Milano B. Aires, Bari, Roma Appia, Milano Centrale, Udine, Grugliasco, Firenze SMN, Parma Centro Commerciale, Napoli Garibaldi, Catania, Torino Megastore), nuovi reparti Art e Craft (Pavia, Roma Marconi, Roma Libia, Roma Appia, Mestre, Parma, Milano Buenos Aires, Torino Megastore, Monza, Genova, Bari, Palermo, Catania, Napoli Megastore), rafforzamento eventi.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti confermano il reciproco comune impegno di non disperdere il patrimonio occupazionale e di conoscenze professionali acquisite dai lavoratori e si danno atto che il presente accordo si basa sull'auspicio che l'attuale situazione di crisi sia di carattere transitorio e non irreversibile, e che una ripresa dei volumi di fatturato e di attività possa ragionevolmente realizzarsi e convengono, pertanto, di attivare un contratto di solidarietà come di seguito descritto e come meglio articolato nei singoli contratti stipulati per le 3 diverse ragioni sociali (allegati):

1. il contratto di solidarietà si applica ai punti vendita delle società in essere come specificato nei contratti di solidarietà allegati, che sono parte integrante del presente accordo quadro, ivi compresi i singoli rispettivi allegati. Per eventuali nuove aperture, fermo restando l'estensione anche ad essi del CdS, la sua applicazione terrà conto nel periodo di allestimento e di avviamento, di un periodo di temporaneo rinvio e di successiva, graduale applicazione al fine di garantire il miglior ritorno dell'investimento. La tempistica e la modalità dell'applicazione del CdS saranno oggetto di confronto a livello territoriale.
2. i contratti di solidarietà come da accordi allegati decorreranno dal 1 novembre 2017 al 23 settembre 2018; essi riguarderanno tutti i lavoratori occupati nel loro complesso dalle tre società di cui al presente verbale di accordo nei punti vendita individuati, sia a tempo pieno che a tempo parziale, stante il carattere strutturale del tempo parziale nella preesistente organizzazione del lavoro; in ognuno dei tre accordi sarà individuata la percentuale media di riduzione oltre alla percentuale massima che sarà possibile applicare sulla base della sostenibilità dei singoli punti vendita in termini di presidi, orari di apertura, spazi di vendita. Ai sensi del D.lgs. 148/2015, per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.



3. La modalità di utilizzo della riduzione oraria continuerà ad essere oggetto di incontri territoriali tra i rappresentanti dell'azienda e le RSU/RSA e/o le OO.SS. territoriali firmatarie del CIA che avranno in via prioritaria lo scopo di analizzare tutte le possibili leve organizzative e tecniche per recuperare efficienza, produttività, fatturato e ritorno degli investimenti (come ad esempio: le richieste di trasferimento, le richieste di riduzione oraria, con particolare attenzione alle richieste delle lavoratrici madri, modifiche dei sistemi informatici, orari di apertura dei PDV, quantità di merce consegnata e conseguenti carichi di lavoro, maggiori servizi alla clientela, integrazione di attività di vendita on/off line, eventi). Tutto ciò al fine di garantire un'adeguata copertura delle esigenze organizzative dei PdV e consentire di abbassare la percentuale di riduzione prevista. Detti incontri trimestrali si concluderanno con la redazione di appositi verbali che conterranno anche i dati relativi al ricorso percentuale medio di solidarietà per PdV.
4. al fine di agevolare il confronto puntuale tra le parti, si stabilisce che ai delegati verrà riconosciuta agibilità sindacale anche nei negozi limitrofi che non hanno rappresentanza, in special modo verranno agevolate le assemblee dei lavoratori. Per fronteggiare il maggior costo (rimborso delle trasferte dei Delegati, come previsto dal Cia) derivante dalla suddetta agibilità territoriale le Parti convengono di contenere il numero dei membri del Coordinamento nazionale dei Delegati – RSA/RSU di cui all' art. 3.6 CIA come segue: massimo 2 componenti per Roma e 2 per Milano e un numero complessivo di componenti del Coordinamento non superiore a 20 garantendo la rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo; quanto sopra riveste carattere sperimentale per la durata della solidarietà;
5. la riduzione dell'orario di lavoro comporterà, come previsto dalla normativa vigente, che per la durata del contratto di solidarietà tutti gli istituti legali e contrattuali saranno riproporzionati all'orario di lavoro ridotto effettivamente prestato, ad esclusione del trattamento di fine rapporto; l'azienda anticiperà il trattamento a carico dell'Inps alle normali scadenze; le parti concordano che, in caso di qualsiasi modifica che intervenga nel corso di vigenza del cds in merito alle normative, l'azienda convocherà immediatamente un tavolo di confronto nazionale.
6. per i lavoratori con rapporto a tempo parziale, in quanto strutturali all'organizzazione aziendale, le percentuali di riduzione saranno le medesime dei lavoratori assunti a tempo pieno, tenuto conto del minor orario di lavoro singolarmente pattuito. Come previsto dalla normativa sui part time in tema di accordo sull'orario di lavoro, il calendario delle ore non lavorate non potrà essere individuato unilateralmente dall'azienda, ma sarà concordato individualmente per conciliare le esigenze organizzative del PDV con quelle individuali dei lavoratori part time;
7. fermo restando il monte ore di riduzione previsto, in ciascuno dei punti vendita coinvolti verrà adottata una riduzione oraria su base giornaliera e/o settimanale e/o mensile tenuto conto dei fabbisogni di presidio utili alla tenuta organizzativa dei PdV; il criterio prioritario per l'applicazione della riduzione sarà quello verticale. Esigenze diverse verranno comunicate preventivamente alle RSA/RSU e/o alle OO.SS. territoriali al fine di individuare su piazza i criteri generali di distribuzione delle ore di solidarietà tenendo conto della necessità di conciliare le esigenze organizzative dei singoli pdv con quelle individuali dei lavoratori e garantendo un orario di lavoro effettivo non inferiore alle 4 ore. In caso di orario lavorativo inferiore alle 6 ore, in via eccezionale per la durata della solidarietà ed in deroga parziale ai criteri di maturazione del buono pasto stabiliti dall'art. 21 del CIA, il buono pasto sarà garantito anche per le prestazioni inferiori alle 6 ore di lavoro. Resta inalterata la condizione ex art.21 CIA secondo cui il turno di lavoro dovrà coprire la fascia oraria di pranzo (12.30-14.30) o di cena (19.30-21.30).
8. le Parti inoltre concordano che, a fronte di ogni causa di riduzione, anche temporanea, dell'organico dei punti vendita e/o delle richieste da parte dei lavoratori di trasferimento in altri punti vendita, verrà prioritariamente ridotta proporzionalmente la percentuale di riduzione oraria del negozio di

base

[Signature]



[Signature]

[Signature]

[Signature]

riferimento, fermo restando la salvaguardia della migliore organizzazione del lavoro e funzionalità/servizio del punto vendita. Fermo restando quanto precede, per soddisfare ulteriori esigenze l'Azienda potrà fare ricorso al trasferimento di personale da altri PDV, nei casi di PDV appartenenti alla stessa piazza. Qualora il trasferimento di personale interno non sia compatibile con le esigenze organizzative dei PDV di provenienza e di destinazione, l'Azienda potrà valutare se fare ricorso al mercato esterno, in applicazione del diritto di prelazione già contemplato dal Cia; appena si dovesse verificare questa situazione, l'azienda ne darà comunicazione preventiva alla RSU/RSA e/o alle OO.SS.;

9. Per far fronte all'intensificazione dell'attività relativa alla stagionalità natalizia nei punti vendita in cui dovesse emergere una situazione tecnico organizzativa tale che la sospensione della solidarietà non dovesse risultare sufficiente, la Società, previo confronto sindacale a livello di PdV, potrà ricorrere ad assunzione di personale a tempo determinato per la suddetta stagionalità.
10. L'azienda considererà le richieste dei lavoratori che vorranno volontariamente aumentare la propria riduzione oraria per esigenze individuali, concordando le modalità di attuazione della stessa su base giornaliera, settimanale, mensile e annua, fermo restando la percentuale di riduzione oraria prevista per il pdv.
11. in caso di distacco o di trasferimento, che non avvenga nell'esclusivo interesse del lavoratore, verrà riconosciuta la condizione di riduzione oraria di miglior favore in termini di minore riduzione oraria. A tal fine le percentuali di riduzione oraria da tenere in considerazione sono quelle riportate negli allegati dei contratti di solidarietà per le tre società di cui al presente accordo. Per quanto attiene l'applicazione della solidarietà al personale trasferito/distaccato/ceduto si rinvia alla circolare ministeriale n° 14 del 26 luglio 2017.
12. sarà fondamentale per tutto il periodo di vigenza dei contratti di solidarietà condividere periodicamente informazioni tra le parti in merito a: utilizzo della riduzione oraria, effetto economico relativo alla riduzione oraria a carico dei dipendenti e a beneficio dell'azienda, investimenti aziendali. Tali informazioni verranno fornite ogni 3 mesi dall'azienda nel corso di incontri a livello territoriale e entro fine giugno a livello nazionale; tutte le informazioni in merito all'utilizzo della solidarietà che l'Azienda dovrà fornire all'INPS secondo le scadenze di legge verranno inviate anche alle OO.SS. Su richiesta di una delle Parti, in casi di esigenze straordinarie al di fuori delle scadenze suddette, potranno aver luogo ulteriori incontri;
13. per il periodo di vigenza dei contratti di solidarietà resterà in vigore il CIA sottoscritto in data 27 aprile 2012, in deroga alla naturale scadenza prevista per il 31/12/13, anche in virtù dell'ultrattività prevista nello stesso CIA;
14. In occasione e per la durata del presente rinnovo del patto di solidarietà, le parti si danno infine atto che allo scopo di ridurre e minimizzare gli eventuali esuberi di fine periodo, oltre alla prosecuzione delle politiche di sviluppo in sintonia con le linee strategiche di business, verranno valutate tutte le seguenti misure:
 - Dimissioni incentivate e passaggi a part time su base volontaria.
 - Ricollocazioni interne su fabbisogni in altri punti di vendita e/o funzioni a livello di gruppo ogniqualvolta la posizione aperta lo consenta, anche attraverso opportune iniziative di formazione condivisa, ivi compreso il training on the job.Tali opportunità di reimpiego interno al Gruppo, verranno veicolate sui potenziali interessati attraverso una capillare attività di job posting, ma sarà anche possibile l'autocandidatura attraverso l'invio alla casella "HR Department" di una mail coi propri dati e recapiti, con indicazione della disponibilità a valutare ipotesi di mobilità geografica su altre sedi, indicando quali. A tal proposito



l'Azienda si impegna a individuare ulteriori strumenti di comunicazione (quali intranet e bacheca virtuale).

Se tali ricollocazioni su base volontaria, comportassero trasferimenti anche su altre sedi, l'Azienda si impegna a valutare caso per caso l'erogazione di misure di sostegno quali a titolo esemplificativo e non e non necessariamente esaustivo, rimborso spese viaggio e/o trasloco, eventuale contributo alloggio e/o flessibilità oraria.

In caso di trasferimento di contratto su altra ragione sociale all'interno del Gruppo, verrebbero riconosciute l'anzianità di servizio maturata, utile a tutti i fini di legge e di contratto, e la parità economico-normativa.

15. Resta inteso che tutto quanto sopra articolato sarà applicato nei limiti e secondo le regole fissate dalle disposizioni normative in materia con riferimento anche alle disposizioni Inps e alle loro eventuali successive variazioni che dovessero intervenire nell'arco di vigenza del presente accordo.

Il presente verbale di accordo sindacale, cui si allegano i tre CdS delle società citate con i rispettivi elenchi dei dipendenti, viene letto, concordato e sottoscritto.

per Librerie Feltrinelli srl ,
Finlibri srl, Librerie delle Stazioni srl


Antonella Valentini
Alexander Ruzzon


Per Confcommercio

Manuela Sangiorgio


per la Filcams-Cgil

per la Fisascat- Cisl

per la UilTucs-Uil

per il Coordinamento RSA

Concetta Di Francesco

Elena Maria Vanelli

Marco Marroni

Sauro Milani
